

Oggetto: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" – Anno 2014.-

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Blarasin, il quale prima di entrare nel vivo dell'argomento si sofferma su una descrizione generale del quadro normativo, precisando che la Giunta si è attenuta a un principio ispiratore: avvicinarsi il più possibile all'equità fiscale. Sono state fatte numerose simulazioni per trovare un faticoso equilibrio che consentisse di contemperare le necessità di bilancio che impongono comunque la previsione di un gettito obbligato, con le esigenze di rapporto equilibrato con i contribuenti.

Il Consigliere Odorico interviene per precisare che tre tipologie erano precedenza previste al 7,2 e oggi vengono aumentate al 7,6 per mille, pertanto un seppur piccolo aumento è avvenuto.

Il Sindaco spiega che tale scelta è dipesa anche dall'opportunità di semplificare l'impostazione complessiva, in considerazione del fatto che l'aliquota base, che va allo Stato nel caso di beni immobili produttivi è proprio il 7,6 per mille.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale – IUC, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria – IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e i fabbricati rurali strumentali alle attività agricole, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili – TASI, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti – TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Appurato che nel corso dell'anno 2013 sono state emanate, in materia di Imposta municipale propria (IMU) molteplici disposizioni normative tendenti a riordinare il tributo e che si possono così riepilogare:

- con D.L. n. 54/2013 (conv. in L. n. 85/2013) è stata sospesa la rata d'acconto IMU 2013 per le abitazioni principali, i terreni agricoli ed i fabbricati rurali; con successivo D.L. 102/2013 (conv. in L. n. 124/2013) è stata definitivamente abolita al prima rata IMU 2013, per gli immobili oggetto della suddetta sospensione, oltre che introdotte ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta;
- con D.L. n. 133/2013 (conv. in L. n. 5/2014) è stata disposta l'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013, relativamente alle medesime fattispecie impositive già agevolate per la prima rata, con previsione di alcune limitazioni concernenti i terreni agricoli e le abitazioni principali;
- con Legge n. 147/2013 sono state apportate ulteriori sostanziali modifiche alla disciplina IMU che hanno previsto, a regime e con effetto dall'anno 2014, fra le altre, la non applicazione dell'imposta relativamente alle abitazioni principali e relative pertinenze, a eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale e ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Osservato che per effetto dell'art. 1, comma 703 della Legge n. 147/2013, l'IMU continua ad essere disciplinata in via principale dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (L. 214/2011), in via complementare dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n.23/2011, dal D.Lgs. n. 504/1992 per le disposizioni espressamente richiamate e poi da numerosi altri provvedimenti legislativi intervenuti nel corso degli anni 2012 e 2013;

Preso atto che nell'odierna seduta vengono sottoposte all'approvazione di questo Consiglio comunale le deliberazioni di adozione dei Regolamenti per l'applicazione dell'IMU e della TASI, nonché delle aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2014;

Richiamati inoltre:

L'art. 13 del D.L. n. 201/2011, il quale, in particolare:

- al comma 2, così come riformulato dall'art. 1, comma 707 della Legge n. 147/2013, dispone l'esclusione dall'IMU dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e contestualmente prevede sostanziali modificazioni alla disciplina delle fattispecie di assimilazione facoltative e obbligatorie all'abitazione principale e sue pertinenze;
- al comma 6, fissa l'aliquota base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7, prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta allo 0.4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, in aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali;

L'art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0.76 per cento;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 08.08.2013 di determinazione della aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2013.

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Evidenziato che le aliquote IMU che si propongono per l'approvazione, devono necessariamente tener conto del nuovo assetto normativo in continua evoluzione, dell'esigenza di agire sulle leve fiscali di propria competenza con scelte ritenute le più idonee ed efficaci, nel rispetto dei vincoli legislativi previsti in materia, del principio di equità fiscale e degli equilibri di bilancio.

Preso atto del gettito incassato IMU per l'anno 2013 da parte dell'Ente, nonché delle stime elaborate tenuto conto della molteplicità delle modifiche normative intervenute, e considerato il fabbisogno finanziario finalizzato al pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2014;

Preso atto altresì che il presente provvedimento di definizione delle aliquote e detrazioni IMU, deve essere considerato congiuntamente alla deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazioni inerenti il Tributo sui servizi indivisibili, in approvazione in data odierna, ai fini del rispetto della soglia massima prevista dall'art. 1, comma 677 della Legge n. 147/2013, come integrato dall'art. 1, comma 1 del D.L. n. 16/2014.

Ritenuto, avvalendosi della facoltà prevista in ordine alla definizione e diversificazione delle aliquote, nei limiti previsti dalla vigente normativa, di adottare per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni:

ALIQUOTE

- 0,80 per cento: aliquota ordinaria dell'Imposta municipale propria – IMU da applicare a tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota (comprende abitazioni diverse dalla principale, accessori diversi da pertinenze, aree edificabili, ecc.);
- 0,40 per cento: unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, intendendosi per tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo;
- 0,76 per cento: unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato d'uso gratuito a parenti ai parenti fino al secondo grado che la utilizzano come abitazione principale (intesa come l'immobile in cui il comodatario abbia la residenza anagrafica), con regolare contratto registrato, a fronte di istanza

da presentare entro il termine per il versamento dell'acconto. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- 0,76 per cento: immobili dati in locazione a soggetti ivi residenti, con regolare contratto registrato, a fronte di istanza da presentare entro il termine per il versamento dell'acconto. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 0,80 per cento: Unità immobiliari di tipologia abitativa, possedute dai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), nel territorio comunale a titolo di proprietà o di usufrutto. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 0,76 per cento: immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- 0,76 per cento: aliquota ridotta per unità produttive - lettere b) c) e d), art. 8, punto 4 del regolamento:
 - ✓ *immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;*
 - ✓ *immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;*
 - ✓ *immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni, purché utilizzati per l'esercizio delle suddette attività;*

DETRAZIONI:

- Euro 200,00 per l'abitazione principale rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Visti:

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il Decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali n. 10/G/2014 del 24.06.2014, con il quale viene stabilito da ultimo, il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali della Regione FVG per l'anno 2014, al 30 settembre 2014;

Verificato che l'organo di revisione dell'Ente ha rilasciato il proprio parere in ottemperanza all'art. 239, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 (protocollo n. 5747 del 3.09.2014);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile della gestione del tributo e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Visto lo Statuto comunale;

Al termine del dibattito, si passa alla votazione.

Con voti favorevoli: n. 8 (maggioranza), Voti contrari: n. 3 (minoranza)

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse devono intendersi parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

- 2) **Di approvare**, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria IMU per l'anno 2014, come evidenziato nel seguente prospetto:

COMUNE DI SEQUALS PROSPETTO DI SINTESI ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - ANNO 2014	
TIPOLOGIA IMMOBILI	IMU 2014 Aliquote e detrazioni
Abitazione principale e relative pertinenze	-
Unità di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero se non locate (art. 10 regolamento IMU)	-
Casa coniugale assegnata a seguito separazione e pertinenze - art.1 c 707 punto. 3 lett. c) L. 147/2013	-
Unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenete alla Forze armate e Forze di polizia ecc. - art.1 c 707 punto. 3 lett. d) L. 147/2013)	-
Unità appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari - art.1 c 707 punto. 3 lett. a) L. 147/2013	-
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex decreto 22.04.2008 (A.T.E.R.) - co.707 L.147/2014	-
Abitazione principale di lusso (A1-A8-A9) e relative pertinenze	4 per mille + detr. € 200
Fabbricati strumentali all'attività agricola (STRAG) (esente ex art.1 c.708 L.147/2013 e art.13 c.8-14bis D.L.201/2011)	-
Abitazioni concesse dal soggetto passivo in comodato gratuito ai parenti entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale (intesa come l'immobile in cui il comodatario abbia la residenza anagrafica), con regolare contratto registrato, a fronte di istanza da presentare entro il termine per il versamento dell'acconto - Aliquota agevolata - art. 8 comma 4 lett. a)	7,6 per mille
Immobili dati in locazione a soggetti ivi residenti, con regolare contratto registrato, a fronte di istanza da presentare entro il termine per il versamento dell'acconto - Aliquota agevolata - art. 8 comma 4 lettera e)	7,6 per mille
Immobili a uso produttivo (C1-C3-C4) (negozi, laboratori, ecc.) Aliquota agevolata - art. 8 comma e lett. b)-c)-d)	7,6 per mille
Immobili a uso produttivo (gruppo catastale "D") (capannoni, ecc.) (imposta di spettanza dello Stato)	7,6 per mille
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice - D.L. 201/2011 art. 13 co. 9 bis	8 per mille
Unità appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero (AIRE)	8 per mille
Aree edificabili	8 per mille
Unità abitative diverse da quella principale e altri immobili non ricompresi nelle precedenti fattispecie	8 per mille

3) **Di dare atto** altresì che:

le presenti aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014 e le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 26 dicembre 2006, n. 296;

la presente deliberazione sarà inserita, a cura del servizio preposto, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, entro i termini di cui al comma all'art. 13, c. 13-bis del D.L. 201/2011 e 688 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.;

Con successiva votazione resa per alzata di mano: voti favorevoli: n.8 (maggioranza), Voti contrari: n. 3 (minoranza)

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.=
